



Questura di Potenza
Ufficio di Gabinetto

Potenza, data di protocollo

OGGETTO: Centri di Permanenza per il Rimpatrio - Rilievi generali e Rapporti all'esito degli accessi del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale al C.P.R. di Palazzo San Gervasio - Nota di risposta.

*AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE*

ROMA

In riscontro alla nota nr.400/B/2025/2^Div./32.23, avente protocollo nr.44865 d datata 10.07.2025, relativa al rapporto trasmesso dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale a seguito di visita al C.P.R. di Palazzo San Gervasio (Pz) effettuata il 12 dicembre 2024, si rappresenta quanto segue.

Punto 4.3 e, in particolare, punto 4.3.3.

Premesso quanto già evidenziato dalla delegazione del Garante in merito alle difficoltà strutturali che riguardano la rete dei trasporti nell'area di ubicazione del C.P.R. di Palazzo San Gervasio, si rileva che sovente non è possibile pianificare le dimissioni degli ospiti, soprattutto allorquando conseguono ad una certificazione sanitaria che ne attesta l'incompatibilità con la vita in comunità ristretta.

In particolare, si rappresenta che molti ospiti, su richiesta del medico del Centro ovvero a seguito di intervento di personale sanitario del 118, vengono accompagnati, anche in orari serali e notturni, presso gli ospedali di Potenza o Melfi, ove i medici, dopo gli accertamenti clinici, rilevano la citata incompatibilità.

Pertanto, al rientro nel C.P.R., all'esito delle procedure di rito, l'ospite deve essere dimesso, atteso che in assenza di un titolo legittimante il trattenimento si determinerebbe una privazione illegittima della libertà personale.

Va evidenziato che in molte circostanze lo straniero dimesso, all'atto dell'uscita dal C.P.R. viene accompagnato alla stazione del comune di Spinazzola, ove partono mezzi pubblici diretti a Foggia.

Punto 7.1.

Come già rilevato dalla delegazione, nell'ordinanza del Questore del 24 novembre 2024 non è inibito l'accesso al personale dell'Ente gestore all'interno dei moduli abitativi; piuttosto, per ragioni di sicurezza degli operatori si precisa che esso debba avvenire alla presenza delle Forze dell'Ordine.

Qualora gli operatori siano impegnati, si legge nell'ordinanza, gli addetti dell'Ente gestore attendono che siano nuovamente disponibili per l'ingresso nei moduli, al fine di assicurare una maggiore tutela agli stessi.

Punto 7.2.

In merito a quanto indicato nel punto in questione, si richiama l'art. 4 comma 2 *lett. c)* della Direttiva del Ministro recante i "Criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 nr. 286 e successive modificazioni", che sancisce: "*l'Ente gestore ...omissis...assicura la custodia di effetti e risparmi personale degli stranieri, tenendo conto che all'interno delle aree di trattenimento del centro non è consentito introdurre ovvero detenere denaro, apparecchi di telefonia mobile o altre apparecchiature elettroniche, fermo restando per questi ultimi, le modalità di introduzione e detenzione disciplinate all'art.5, strumenti atti ad offendere, compresi specchi, rasoi, occhiali da sole, accendini, fiammiferi e altro materiale infiammabile, cinture, bretelle, sciarpe ed affini, e quanto altro sia in grado di poter compromettere la generale incolumità e sicurezza delle persone*".

La successiva *lettera d)* precisa: "*L'ente Gestore assicura la custodia degli effetti personali, dei valori e dei bagagli non ammessi al Centro, rilasciando relativa ricevuta allo straniero in una lingua a lui comprensibile. Il gestore è altresì incaricato della preparazione e custodia dei bagagli dello straniero al momento del rimpatrio*".

Ne deriva che lo straniero che fa accesso al C.P.R. non può portare con sé oggetti che possano incidere sulla sicurezza delle persone e della struttura; inoltre, l'Ente gestore rilascia una ricevuta indicante quanto consegnato dall'ospite e preso in custodia dall'Ente stesso.

Qualora vi siano fondati motivi che lo straniero possa ancora detenere oggetti che non sono ammessi all'interno dei moduli, si invita lo stesso a mostrare quanto custodito e, solo in casi eccezionali, si procede ad un sommario controllo, che non può essere considerato alla stregua di una perquisizione, per la quale andrebbe redatto apposito verbale.

Punto 8.1.

La manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, espressa dal trattenuto, è presa tempestivamente in carico dall'Ufficio Immigrazione, non appena viene informato dal personale dell'Ente Gestore.

Infatti, i cittadini stranieri che avanzano richiesta di protezione internazionale, permangono nel C.P.R. anche quando sono predisposti gli atti ed organizzato il rimpatrio nel Paese d'origine.

Ne deriva che il colloquio previsto con lo straniero, a cui si fa riferimento nella relazione, viene fissato seppur nei giorni successivi, secondo un criterio cronologico, con il mero scopo di formalizzare la domanda di protezione internazionale per l'avvio del relativo iter procedurale.

Punto 8.2.

La nomina del difensore di fiducia da parte dell'ospite, come rilevato dalla delegazione, pur rimanendo un atto a carico dell'Ente Gestore, a seguito di quanto convenuto in sede di riunione tenutasi in Prefettura il 25 febbraio 2025, è stata disciplinata da quest'Ufficio con ordinanza nr.11263, datata 7 giugno 2025.

In essa sono stati disciplinate le modalità di verbalizzazione e trasmissione delle nomine dei difensori di fiducia, stabilendo che l'Ente gestore, all'atto dell'ingresso del cittadino straniero, acquisisce l'eventuale nomina del difensore di fiducia e la comunica al legale e al personale dell'Ufficio Immigrazione in servizio presso il C.P.R., con allegata ricevuta dell'inoltro, per la successiva trasmissione all'Autorità Giudiziaria.

Qualora l'ospite decidesse di nominare un altro difensore, il Funzionario della Polizia di Stato responsabile dei servizi di vigilanza verbalizza la nomina e la consegna all'Ufficio Immigrazione che, senza ritardo, la trasmette al difensore e all'Autorità Giudiziaria.

Viceversa, nel caso in cui l'ospite nomina il difensore di fiducia in giorni o orari di chiusura dell'Ufficio Immigrazione, la trasmissione è effettuata a cura dell'Ente gestore, con verifica dell'invio da parte del Funzionario suindicato.

L'Ente gestore trasmette successivamente all'Ufficio Immigrazione copia delle nomine, allegando la ricevuta dell'invio, a mezzo PEC.

IL QUESTORE
Gargiulo

Firmato digitalmente da/Signed by:

RAFFAELE GARGIULO

In data/On date:

venerdì 18 luglio 2025 18:18:56